



Venerdì 29/09/2023

Lettere di compliance per i forfettari

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con il Provvedimento n. 325550 del 19 settembre 2023, l'Agente Entrate ha reso noto di aver disposto le comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d'imposta 2021, il regime forfetario (L. 190/2014 e successive modificazioni), per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF.

L'Agente Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC, che tra l'altro consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale dell'Agente delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", sezione "L'Agente scrive".

Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfetari che hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei righi da 375 a 381 del quadro in commento.

Nello specifico, per gli esercenti attività d'impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l'ammontare del costo sostenuto per le materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.

Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali informazioni possono essere comunicate, anche mediante l'intermediario, al fine di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.

Quindi, i contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del Modello Redditi 2022 PF gli elementi informativi obbligatori, possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.